

STATUTO



CEVI SER

Centro Volontariato Italiano Servizio Emergenza Radio

ONLUS

Volontariato di Protezione Civile



INDICE

Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2- Scopi e Finalità	3
Art. 3 - Soci	4
Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci.....	5
Art. 5 - Patrimonio – Entrate	5
Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione.....	6
Art. 7 - Assemblea dei Soci.....	7
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo.....	8
Art. 9 - Presidente.....	9
Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti	10
Art. 11 - Collegio dei Garanti.....	10
Art. 12 - Gratuità delle cariche	11
Art. 13 - Bilancio.....	11
Art. 14 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione.....	11
Art. 15 - Norme di rinvio.....	12
Art. 16 - Norme di funzionamento	12



STATUTO CEVI SER

CENTRO VOLONTARIATO ITALIANO SERVIZIO EMERGENZA RADIO Associazione ONLUS di Volontariato di Protezione Civile

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **CEVI SER – Centro Volontariato Italiano Servizio Emergenza Radio**, che in seguito sarà chiamata Associazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Associazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale). La qualificazione di "Associazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'Associazione ha sede in:

Grosseto, Via Damiano Chiesa nr. 18, codice fiscale n.° _____.

5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e/o delegazioni anche in altre località del territorio Nazionale. Queste saranno disciplinate da propri statuti e norme di funzionamento, compatibili sia con il presente Statuto che con le rispettive normative locali.

6. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle eventuali norme di funzionamento che, approvate secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per regolamentare specifici rapporti associativi o attività.



Art. 2

Scopi e Finalità

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà nell'ambito sociale, civile e culturale, di tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, espletate mediante prestazioni erogate con continuità o periodicità e direttamente orientate alla prevenzione o rimozione di situazioni di bisogno della persona umana o della collettività, volte prioritariamente alla generalità della popolazione e non esclusivamente ai propri soci;

2. di armonizzare le proprie finalità associative alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed a quella dei Diritti dell'Uomo;

3. riunire i cittadini che siano interessati alle attività collegate alle telecomunicazioni, con particolare riguardo radiocomunicazioni, o che vogliano partecipare a qualunque attività nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile;

4. promuovere forme di servizio, l'aggiornamento tecnico legislativo e culturale connesso alle telecomunicazioni in genere ed all'uso delle apparecchiature radio, realizzando anche corsi di preparazione, aggiornamento e quanto inerente alla diffusione della cultura sulla protezione civile;

5. promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero per i Soci;

6. di avere carattere apolitico ed aconfessionale;

7. predisporre e rendere operative, con il proprio Servizio Emergenza Radio, strutture di comunicazioni sul territorio anche a disposizione delle Autorità;

8. diffondere cultura sulla Protezione Civile nella popolazione affinché ogni singola persona sia in grado di essere essa stessa portatrice di conoscenza sulla Protezione Civile, così da annullare o ridurre i danni per se e/o verso gli altri in caso di evento calamitoso o nel quotidiano rapporto con gli altri e con l'ambiente;

9. predisporre servizi di sorveglianza per la salvaguardia dell'ambiente, svolgere attività di ausilio, mediante sistemi di telecomunicazioni, con particolare riguardo alle radiocomunicazioni, alle attività sportive ed agonistiche e manifestazioni pubbliche;

10. istituire Sedi e/o Delegazioni nell'ambito del territorio nazionale, con le stesse finalità e scopi dell'associazione CEVI SER, che rappresenteranno l'articolazione territoriale della associazione stessa, nei confronti delle quali avrà la facoltà di esercitare operazioni di controllo, verifica periodica e di commissariamento;

11. collaborare con le Autorità in particolari eventi o pubbliche calamità, per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, per mezzo di sistemi di telecomunicazioni, con particolare riguardo all'utilizzo della radio.

12. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

13. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 3

Soci

1. Sono **Soci Fondatori** dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, sono **Soci Ordinari** quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione

2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di **Soci Sostenitori** che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare **Soci Onorari** persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

4. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

5. Il numero degli Soci è illimitato.

6. I Soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

7. Criteri di massima di ammissione ed esclusione dei Soci:

7.1 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di avere preso visione, di conoscere e di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

7.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci all'Associazione;

7.3 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

7.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.



Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

3. I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità ed al decoro dell'Associazione e comunque mai tale da compromettere l'immagine dell'Associazione stessa.

5. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5

Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;



- beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
2. I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.
3. I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi dei Soci per le spese dell'Associazione;
 - quote associative;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - contributi di Organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
5. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

Art. 6

Organi sociali dell'Associazione

1. Organi sociali dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente**



2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e Garanzia:

- **il Collegio dei Revisori dei Conti**
- **il Collegio dei Garanti**

Art. 7

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, per iscritto, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati, o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione; mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno 15 giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Presidente o di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

6. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci.

8. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.



9. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

10. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

11. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

12. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci in proprio o con esplicita delega scritta. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

13. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 14.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti deve essere espressamente indicato e, comunque, in numero dispari non inferiore a cinque. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, se ne ravvisa la necessità, più vice presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Compete al Consiglio Direttivo:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa al conseguimento degli scopi sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;



- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- esprimere il proprio parere sulle modificazioni dello Statuto;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere e, se ne ravvisa la necessità, i relativi Vice), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

8. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9. In caso di dimissioni o perdita della qualità di Socio di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri scade insieme a quello del Consiglio Direttivo.

10. Se nel Consiglio Direttivo si rendono vacanti un numero di posti superiore alla metà, il Presidente deve convocare, senza ritardo, l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 9 *Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;



- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
 4. In caso di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.
 5. Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un suo componente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non aderenti.
2. Il Collegio dei Garanti
 - ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;



- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12

Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

4. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. n.10 del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 14

Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci.

2. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

3. L'approvazione di deliberazioni volte alla modifica del presente Statuto, per le parti riguardanti gli "Scopi e Finalità" dell'Associazione, è vincolata alla necessaria approvazione dei Soci Fondatori. In tal caso, i Soci Fondatori sono convocati con le modalità previste per l'Assemblea e deliberano a maggioranza semplice.



3. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, preferibilmente ubicata nel territorio dello stesso Comune, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci.

Art. 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

Art. 16

Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

2. I Soci possono richiederne copia personale.